

Scienze motorie – Diritto privato

Materiale didattico a.a. 2019/2020 – *file* n. 1

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

SOMMARIO

- 1. Diritto e diritto privato**
- 2. La norma giuridica: struttura formale**
- 3. Approfondimenti**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

**Il DIRITTO è un fenomeno assai complesso,
straordinariamente ricco, che non si può descrivere
analiticamente in poche parole. Molti grandi studiosi
hanno provato a dare una definizione di diritto.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

**Secondo una delle definizioni più diffuse, il DIRITTO
consiste nell'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

Ci poniamo allora una domanda:

che cosa è una NORMA GIURIDICA?

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

Molti grandi studiosi hanno provato a rispondere a questa domanda nel corso del tempo, e hanno dato risposte di vario tipo.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

**Qui possiamo vedere, secondo una delle teorie più seguite,
cosa si debba intendere per NORMA GIURIDICA.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

Intanto, come prima approssimazione, possiamo dire che le **NORME GIURIDICHE** sono le **REGOLE** che disciplinano:

- i **RAPPORTI TRA I SOGGETTI** che appartengono ad una collettività organizzata
- e
- il **FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI** organizzativi di tale collettività.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

La norma giuridica si caratterizza per la COERCIBILITÀ.

Ciò significa che gli effetti ricollegati dalla norma a un dato fatto o atto della vita reale possono essere realizzati

ANCHE IN VIA COATTIVA, secondo procedure prestabilite.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

La GIURIDICITÀ della norma così è data dalla specifica garanzia di cui è fornita: la garanzia che gli effetti stabiliti dalla norma possono essere realizzati eventualmente mediante l'impiego di MEZZI COERCITIVI predisposti e regolati in via istituzionale dallo stesso ordinamento giuridico.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

UN ESEMPIO NOTO A TUTTI...

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____ - ____ - ____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____ - ____ - ____ , utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (*fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie*);

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

Il DIRITTO conosce numerose suddivisioni e classificazioni.

Cosa intendiamo per DIRITTO PRIVATO?

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

**Molti grandi studiosi hanno provato a indicare una
definizione di DIRITTO PRIVATO.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

DIRITTO E DIRITTO PRIVATO

Secondo una definizione molto diffusa, il DIRITTO PRIVATO consiste nell'INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE che disciplinano i rapporti tra gli individui.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

**Vediamo ora la struttura formale di una NORMA
GIURIDICA.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

Dal punto di vista formale, la NORMA GIURIDICA si presenta come un ENUNCIATO LINGUISTICO, una proposizione o un insieme di proposizioni tra loro coordinate.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

**Proviamo ora a guardare più da vicino un atto
normativo, e le proposizioni linguistiche che lo
compongono.**

Scienze motorie - Diritto privato - n. 1

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

Osserviamo migliaia di proposizioni linguistiche, che
chiamiamo **DISPOSIZIONI NORMATIVE**.

Esse consistono in **ENUNCIATI** contenuti negli **ATTI
NORMATIVI**, come **LEGGI, REGOLAMENTI, etc.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

Gli atti normativi sono normalmente suddivisi in porzioni denominate ARTICOLI. Un articolo, a sua volta, è spesso ripartito in frazioni, che chiamiamo COMMI.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA FORMALE

Particolare importanza riveste la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ossia la legge fondamentale del nostro ordinamento.

Un altro testo normativo che incontreremo spesso durante il corso è il CODICE CIVILE.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

ESEMPIO:

Vediamo un esempio di articolo suddiviso in due commi:

l'art. 1 della COSTITUZIONE.

Art. 1 della Costituzione

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

ESEMPIO:

**Vediamo anche un esempio di articolo suddiviso in tre commi:
l'art. 1498 del CODICE CIVILE.**

Art. 1498 (Pagamento del prezzo)

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

APPROFONDIMENTI

La COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA è stata approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

APPROFONDIMENTI

COSTITUZIONE ITALIANA: LA STRUTTURA

- Principi fondamentali: artt. 1-12**
- Diritti e doveri dei cittadini: artt. 13-54**
- Ordinamento della Repubblica: artt. 55-139**
- Disposizioni transitorie e finali: artt. I-XVIII**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1



Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

APPROFONDIMENTI

Il CODICE CIVILE è stato approvato con Regio decreto

16 marzo 1942, n. 262.

**È preceduto dalle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN
GENERALE ed è suddiviso in sei parti, chiamate LIBRI,
ordinate per materie.**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

APPROFONDIMENTI

I SEI LIBRI DEL CODICE CIVILE

- **Libro I: DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA, artt. 1-455**
- **Libro II: DELLE SUCCESSIONI, artt. 456-809**
- **Libro III: DELLA PROPRIETÀ, artt. 810-1172**
- **Libro IV: DELLE OBBLIGAZIONI, artt. 1173-2059**
- **Libro V: DEL LAVORO, artt. 2060-2642**
- **Libro VI: DELLA TUTELA DEI DIRITTI, artt. 2643-2969**

Scienze motorie - Diritto privato – n. 1

